ALLEGATO B

ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 65/2014, DELLA "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08.QUATER PER I TESSUTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DI COMPLETAMENTO" – Rapporto del Garante dell'informazione della partecipazione

Il 12 novembre 2014 è stata pubblicata sul B.U.R.T. la nuova legge regionale sul governo del territorio, L.R.T. 65/2014, che ha abrogato la previgente L.R. 01/05, ovvero il riferimento normativo per la procedura di formazione ed approvazione del Regolamento Urbanistico (R.U.) del Comune di Sansepolcro, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014.
Alla data di entrata in vigore della citata L.R.T. 65/2014 il R.U. del Comune di Sansepolcro risultava pertanto già adottato e, quindi, nel rispetto della disciplina transitoria di cui all'art. 231 della nuova legge, tale strumento urbanistico ha potuto concludere il suo iter di approvazione secondo le disposizioni degli artt. 16, 17, 18 della L.R. 01/05 ancorché abrogata.
L'attivazione di nuove varianti, invece, segue le procedure della citata L.R.T. 65/2014.
L'art. 38, comma 2, della L.R. 65/2014 prevede che, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il Garante dell'informazione e della partecipazione rediga un rapporto sull'attività svolta.
Il ruolo e l'attività del Garante, oltre che dalle linee guida per la predisposizione dei relativi Rapporti di competenza, sono disciplinati dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 81 del 21/05/2007.

Nel caso della variante in oggetto si è proceduto tenendo conto dell'attività ordinaria di monitoraggio effettuata ordinariamente dal Servizio Urbanistica per valutare l'efficacia della disciplina del vigente RU; nell'ambito di tale attività si sono rese evidenti alcune incoerenze tra obiettivi e disciplina di piano laddove, nell'esame di alcuni progetti presentati per la realizzazione di addizione volumetrica ad edifici produttivi esistenti, l'applicazione il computo delle potenzialità edificatoria come previsto dal RU ha di fatto annullato le possibilità di completamento edilizio nelle ex zone omogenee D1 che il vigente RU intendeva riproporre; tali possibilità di completamento erano invece consentite, a parità di indici di fabbricabilità fondiaria, dalla previgente disciplina.
Sulla base di quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/02/2017, di indirizzo politico per l'avvio del procedimento per una variante al vigente R.U. relativa alle aree con prevalente destinazione produttiva, in cui si evidenzia che "*-occorre garantire, nel quadro delle necessarie coerenze con gli strumenti della pianificazione territoriale e dei piani di settore con incidenza territoriale, il perseguimento dell'obiettivo della promozione delle attività economiche nel nostro territorio comunale tenuto anche della situazione di crisi ormai poliennale che caratterizza il contesto socio economico anche della Valtiberina"* il Servizio ha provveduto a redigere una specifica variante normativa di "manutenzione" finalizzata al superamento di tali criticità, nell'ottica di soddisfare il più possibile le esigenze di attività economiche esistenti nel territorio comunale che manifestano la volontà di potenziarsi laddove sono già insediate.

Poiché si tratta di variante meramente formale e di carattere redazionale al RU che non comporta variazioni sostanziali alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, la stessa è stata sottoposta alla procedura verifica di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all'art. 5, comma 3ter, della L.R.10/10; a tal fine è stata predisposta apposita Relazione motivata che è stata esaminata dalla Autorità comunale competente in materia di V.A.S., nella seduta del 14/11/2018; tal autorità ha quindi concluso la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplificata con provvedimento Pf/V_Vas n.5 (agli atti), escludendo la presente variante dalla procedura di V.A.S..

Data la natura di variante normativa parziale con procedura di approvazione semplificata per legge, si ritiene che sarà possibile garantire congrue opportunità di informazione e partecipazione alla formazione della stessa attraverso la s pubblicazione sul sito web del comune della deliberazione di adozione e dei relativi allegati, a seguito della pubblicazione sul BURT del relativo avviso, dando la possibilità a tutti i soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni nei 30 giorni successivi.

Sansepolcro, 19/11/2018

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Geom. Gianluca Pigolotti